



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO

ANNA MARIA PITZOLU	Presidente
NICOLA COLAVITA	Componente
LORENZO AURELI	Componente relatore

PROC. CAS N. 5/2022

DECISIONE

sul reclamo proposto dal **CENTRO IPPICO LO SCOIATTOLO A.S.D.** (codice FISE n.CO0640) in persona del legale rappresentante p.t. Dott. Massimo Guzzonato, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Giardino e Edoardo Tognoni

AVVERSO

la decisione del Giudice Sportivo Nazionale emessa e pubblicata in data 27.04.2022 nell'ambito del procedimento n. 5/2022

FATTO

1 - Con comunicazione del 2 marzo 2022 il Dipartimento Pony Club F.I.S.E. inoltrava all'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale una segnalazione della propria referente del 28 febbraio 2022 con la quale dava atto di presunte irregolarità concernenti la partecipazione di numerosi atleti, tecnici e pony non in regola con il tesseramento e/o con le corrette autorizzazioni a montare avvenute in occasione della 1a Tappa Trofeo Toscana + Coppa Italia Club, svoltasi presso il Centro Ippico Lo Scoiattolo ASD in Pontedera (PI) nei giorni 19 e 20 febbraio 2022.

2 - Il Giudice Sportivo Nazionale - investito della questione - fissava per la decisione la data del 4 aprile 2022, successivamente rinviata, prima al 21 e dopo al 26 aprile 2022.

3 - Con sentenza del 27.04.2022, quindi, il Giudice Sportivo Nazionale - per quanto concerne specificatamente la posizione del Centro Ippico Lo Scoiattolo ASD odierno reclamante - rilevata la responsabilità del medesimo Circolo, applicava la sanzione dell'ammenda pari ad €.1.500,00 (euro millecinquecento/00).

4 - Avverso tale decisione ha proposto reclamo il medesimo Centro Ippico Lo Scoiattolo ASD.

Con provvedimento del 18.05.2022 il Vice Presidente della Corte di appello Federale Avv. Anna Maria Pitzolu fissava l'udienza di discussione in Camera di Consiglio per il giorno 23 maggio 2022.

5 - All'esito dell'udienza la Corte tratteneva la causa in decisione.

* * *

DIRITTO

1 - Innanzitutto Questo Collegio ritiene il reclamo proposto dal Centro Ippico Lo Scoiattolo ASD inammissibile.

La decisione del GSN, invero, si fonda su una pluralità di ragioni che corrispondono ad autonomi capi



di sentenza.

In particolare, dalla disamina della sentenza gravata si evince chiaramente che il GSN ha ritenuto il reclamante responsabile dei fatti contestati sia sul presupposto della propria responsabilità oggettiva che in considerazione dell'operato "*...della nominata Referente di Concorso, nella persona della signora Veschi Simona...*".

Il reclamante, tuttavia, non ha censurato in alcun modo tale ultimo capo di sentenza.

Pertanto - anche nell'ipotesi di accoglimento delle doglianze dedotte con il reclamo oggetto di causa - la decisione gravata non potrebbe comunque essere rimossa dall'ordinamento.

Di qui l'inammissibilità del reclamo.

Del resto - come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno (come nella specie) appaia di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua *ratio* non, o mal, censurato, privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr. tra le altre Corte Cass., sez. Lav., 24 ottobre 2019, n. 27339).

2 - A prescindere dal su rilevato profilo di inammissibilità del reclamo, in ogni caso questo Collegio ritiene comunque infondate le doglianze esperite.

Al riguardo valgano le considerazioni che seguono.

3 - Il Centro Ippico Lo Scoiattolo ASD censura la decisione gravata dolendosi innanzitutto del difetto di motivazione "*...circa la valutazione della posizione dell'odierna reclamante, delle ragioni dalla stessa avanzate con la memoria di costituzione, nonché del ragionamento logico-giuridico all'esito del quale il Giudicante ha ritenuto responsabile il C.O. della manifestazione de qua...*".

La censura è infondata.

Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza, infatti, il difetto di motivazione si configura, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento ovvero nei casi in cui la motivazione - pur formalmente comparando come parte del documento - risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum.

Orbene, nella specie non solo la decisione oggetto di reclamo non è priva di motivazione, ma - ad avviso di Questo Collegio - quest'ultima non reca alcuna contraddittorietà o incongruità e consente di comprendere a pieno le ragioni e comunque il ragionamento logico giuridico che ha condotto il GSN a rilevare la responsabilità del reclamante nella presente vicenda.

Non si ravvisa, dunque, alcun difetto di motivazione della decisione gravata che possa condurre al suo annullamento.

4 - A dire del Centro Ippico Lo Scoiattolo ASD, poi, il GSN avrebbe errato in quanto non avrebbe tenuto in adeguata considerazione il peculiare meccanismo delle iscrizioni nelle manifestazioni di Mounted Games. In particolare il reclamante deduce che:



Federazione Italiana Sport Equestri

- a) nella disciplina Mounted Games, a differenza di tutte le altre, il Comitato Organizzatore “...non ha alcun potere di verifica sulla regolarità delle iscrizioni...”;
- b) nel caso dei Mounted Games il Comitato Organizzatore potrebbe “...solamente richiedere alla Segreteria di Concorso - che sceglie tra una lista fornita direttamente da FISE - se le iscrizioni sono tutte regolari, se vi sono anomalie, senza tuttavia poter svolgere quella verifica che ordinariamente applica nelle altre manifestazioni...”;
- c) in sostanza, nei concorsi della tipologia di quella che ci occupa, il Comitato Organizzatore non ricoprirebbe alcun ruolo di Organo di Controllo;
- d) nella specie il C.O. si sarebbe limitato a chiedere conto alla Segreteria di Concorso della regolarità o meno delle iscrizioni e nulla sarebbe stato segnalato da quest’ultima ovvero dal Referente di Concorso.

Anche tali considerazioni non colgono nel segno.

4.1 - Come dedotto dal GSN con la decisione gravata, l’art. 301.11 del Libro VI del Regolamento Generale prevede che il C.O. sia “...l’esclusivo responsabile dello svolgimento della manifestazione ed è tenuto a rispondere di ogni aspetto economico, organizzativo, sportivo della stessa...”.

In tale contesto, dunque - pur potendosi condividere la ricostruzione in ordine alla peculiarità del meccanismo delle iscrizioni nelle manifestazioni di Mounted Games - non vi è alcun dubbio che sia precipuo onere del Comitato Organizzatore quello di attuare e assumere tutte le misure idonee a prevenire qualsivoglia mal funzionamento dell’evento.

Il nesso causale tra l’eventuale irregolarità nello svolgimento della manifestazione e la responsabilità del Comitato Organizzatore può dunque essere elisa solo laddove quest’ultimo possa dimostrare di aver posto in essere tutti gli adempimenti ed adottato tutte le cautele a tal fine necessarie.

Ciò, peraltro, a maggior ragione laddove si consideri che il Comitato Organizzatore è il soggetto beneficiario - dal punto di vista economico e di immagine - dell’attività svolta.

4.2 - Nella specie - come rilevato anche dalla Procura Federale nel corso della discussione orale - il reclamante anche in questa sede non ha fornito dimostrazione alcuna di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare le problematiche occorse durante l’evento.

Né, del resto, a tale mancanza probatoria avrebbe potuto supplire la richiesta di “...sentire...” la sig.ra Esmeralda Ramirez, segretaria del concorso, che nella prospettazione del reclamante sarebbe stata soggetto in grado di confermare le richieste avanzate dal C.O. nei confronti della Segreteria del Concorso circa la regolarità delle iscrizioni pervenute.

Quand’anche il Comitato Organizzatore avesse formulato tale richiesta alla segretaria di concorso, infatti, non si può certo ritenere che tale adempimento sarebbe stato di per sé sufficiente a dar conto di una compiuta, seria e puntuale attività del Comitato Organizzatore volta a verificare la regolarità delle iscrizioni, elidendo così la sua responsabilità.

Peraltro, a conforto di quanto sopra non si può non rilevare - quale aggravante del proprio comportamento omissivo - la circostanza che il reclamante è soggetto che, in quanto avvezzo ad organizzare tale tipologia di eventi, ben ne conosce le modalità organizzative e dunque le difficoltà alle quali avrebbe dovuto necessariamente porre rimedio.

Di qui l’infondatezza delle considerazioni dedotte sul punto dal Centro Ippico Lo Scoiattolo ASD.



Federazione Italiana Sport Equestri

5 - Quanto infine alla misura della sanzione si rileva che non solo il reclamo non reca alcuna specifica censura sulla proporzione dell'importo indicato, ma in ogni caso - come del resto già innanzi premesso - occorre evidenziare che il GSN ha rilevato la responsabilità del reclamante anche a titolo di responsabilità per il comportamento omissivo della Referente di Concorso sig.ra Simona Veschi posto che, ai sensi dell'art. 326 del Libro VI del Regolamento Generale, il Direttore (i.e. Referente) del Concorso "...è il Responsabile dell'Organizzazione - in rappresentanza del Comitato Organizzatore - e del Coordinamento dei Servizi dell'intera Manifestazione. (...) A questi è affidata il ruolo di interfacciarsi con il Presidente di Giuria o Delegato Tecnico (CCE), gli Ufficiali di Gara, il Direttore di Campo o Disegnatore di Percorso, la Segreteria di Concorso, i Commissari (Steward), per ogni funzione e/o esigenza necessaria al buon andamento e al funzionamento della Manifestazione...".

Di qui la congruità - ad avviso di Questo Collegio - della sanzione comminata.

* * *

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello definitivamente pronunciando nel procedimento avverso la decisione del Giudice sportivo nazionale n. 5/2022 respinge il reclamo proposto dal Centro Ippico Lo Scoiattolo ASD e conferma la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione nonché di provvedere alla sua pubblicazione sul sito federale ed agli adempimenti di competenza per la sua esecuzione.

Roma, 24.05.2022

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

ANNA MARIA PITZOLU Presidente f.f.

NICOLA COLAVITA Componente

LORENZO AURELI Componente relatore